

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1106 – PREZZI DI VENDITA DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI

Roma, 23 gennaio 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute
Ministero dello Sviluppo Economico

Facendo seguito alla richiesta di parere formulata in data 4 ottobre 2013 da Codesto Ministero della Salute¹, si rappresenta quanto segue ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90.

L'art. 17, comma 1, del D.M. 9 aprile 2009, n. 82, disponendo in ordine alla problematica del “*monitoraggio sui prezzi*” di vendita degli alimenti per lattanti, statuisce che “*il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi della collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle associazioni dei consumatori, provvede a monitorare i prezzi di vendita degli alimenti per lattanti che dovranno essere resi pubblici*”. Il secondo comma, poi, chiarisce che “*con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico vengono fissate le modalità di acquisizione dei dati relativi ai prezzi di cui al comma 1*”².

Codesto Ministero, d'accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, è giunto alla conclusione che una tale disposizione normativa potrebbe essere attuata attraverso “*l'acquisizione dei listini prezzi consigliati dalle imprese responsabili dell'immissione in commercio dei prodotti ai fini della pubblicazione sui siti istituzionali dei due Ministeri*”. La trasmissione dei dati, secondo quanto indicato dal Ministero, potrebbe assumere una “*cadenza semestrale o annuale*”³.

Rileva preliminarmente evidenziare come questa Autorità, ad esito della propria richiesta di informazioni, non abbia ricevuto un esaustivo quadro informativo né una bozza di regolamento attuativo in ordine alle forme di monitoraggio dei prezzi, di acquisizione dei listini, nonché di pubblicazione che Codesto Ministero intenderebbe introdurre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.M. 9 aprile 2009, n. 82.

¹ Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio IV ex DGSAN.

² Cfr. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, decreto 9 aprile 2009, n. 82 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 155) - “*Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi*”.

³ Cfr. Ministero della Salute, nota prot. n. 39998, pervenuta il 4 ottobre 2013.

Ciò premesso, si ritiene che l'apprezzabile intento di favorire una riduzione dei prezzi degli alimenti per lattanti possa essere perseguito non necessariamente mediante la prospettata pubblicazione dei "prezzi consigliati dalle imprese responsabili dell'immissione in commercio dei prodotti"⁴. Al riguardo, occorre segnalare che l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 17 del DM citato rischia di pregiudicare la concorrenza tra gli operatori attivi in tale mercato. Infatti, la diffusione sul mercato di informazioni sensibili (quali ad esempio le informazioni relative ai prezzi) concernenti imprese attive nel medesimo mercato potrebbe consentire a queste ultime di prevedere e conoscere la politica commerciale dei concorrenti, favorendo il coordinamento tra imprese indipendenti e sfociando talvolta in vere e proprie intese in violazione della normativa antitrust. Tale rischio appare particolarmente forte in un mercato oligopolistico come quello degli alimenti per lattanti, in cui non più di cinque operatori⁵ detengono buona parte del mercato e la trasparenza indotta dalla pubblicazione dei listini consigliati potrebbe assumere una connotazione anti-competitiva, favorendo la convergenza dei prezzi dei vari prodotti verso l'alto, a danno dei consumatori.

Le considerazioni in merito ai rischi per la concorrenza scaturenti da un'eccessiva trasparenza informativa nei mercati oligopolistici sono peraltro avvalorate da alcuni precedenti dell'Autorità. In particolare, proprio in un caso relativo al mercato degli alimenti per lattanti, ha assunto rilievo la prassi seguita dalle imprese del settore di trasmettere ai propri distributori listini di prezzi al pubblico consigliati che avrebbero consentito a tutti gli operatori di determinare, mediante un meccanismo informativo indiretto, il prezzo di cessione praticato dai concorrenti⁶.

L'Autorità auspica pertanto che, in luogo dell'attuale obbligo di pubblicazione dei prezzi, previsto senza eccezioni dall'art. 17 del D.M. 9 aprile 2009, n. 82, venga introdotta la possibilità per l'Amministrazione competente di valutare caso per caso la sua effettiva necessità in termini di tutela del consumatore, anche avvalendosi di un'analisi costi-benefici. Per quanto concerne poi le modalità dell'eventuale pubblicazione dei prezzi, ai fini di una maggiore trasparenza in un'ottica pro-consumeristica, si dovrebbero rendere pubblici non i prezzi praticati dalle case produttrici alla distribuzione, bensì quelli praticati da quest'ultima al pubblico, per tipologia di punto vendita (GDO, dettaglio tradizionale, farmacia, ecc.) e per area geografica, mettendo possibilmente a disposizione degli utenti un meccanismo informatico di rapida comparazione dei prezzi al fine di indirizzare la domanda verso i prodotti e i punti vendita più competitivi.

L'Autorità auspica che le considerazioni sin qui svolte saranno tenute nella debita considerazione dalle Amministrazioni in indirizzo.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁴ Le imprese responsabili dell'immissione in commercio dei prodotti corrispondono alle imprese produttrici, come chiarito dal Ministero con nota prot. n. 47469, pervenuta il 27 novembre 2013.

⁵ Plada, Nestlé, Humana, Mellin e Milupa.

⁶ Cfr. AGCM, 12 ottobre 2005, *Prezzi del latte per l'infanzia*, Boll. n. 40/2005, confermata da TAR Lazio, I, 3 ottobre 2006, n. 9878, e da Consiglio di Stato, VI, 17 gennaio 2008, n. 102. Sempre in relazione alla rilevanza *antitrust* dello scambio diretto o indiretto di informazioni tra le imprese, vd. AGCM, 28 luglio 2000, *Rc Log*, Boll. n. 30/2000; 12 giugno 1997, *Produttori di vetro cavo*, Boll. n. 24/1997; 2 luglio 1993, *Ania*, Boll. n. 1516/1993; 9 ottobre 1997, *Vendomusica*, Boll. n. 41/1997.